Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — **Roma - Venerdì, 2 marzo 1928 - Anno VI** — **Numero 52**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 687.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1928, n. 166.

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, che costituisce la Società cooperativa « Unione Militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria;

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, apportante aggiunte e modificazioni al precedente; e tenuto presente in special modo l'art. 2 che autorizza il coordinamento in testo unico delle disposizioni riguardanti l'accennata costituzione dell'Unione Militare in Ente autonomo avente personalità giuridica propria, con facoltà di emanare norme d'integrazione, di complemento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, e per le corporazioni, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina, dell'aeronautica e per le corporazioni, e dai Ministri per l'economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 181. — SIROVICH.

Testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria.

Art. 1.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 1).

La Società cooperativa « Unione Militare » con sede in Roma è trasformata in Ente autonomo avente personalità giuridica propria.

Detto Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro per la guerra, il quale la esercita di concerto col Ministro per la economia nazionale.

Al nuovo Ente si applica l'art. 3 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 2.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 2).

L'Ente conserva la denominazione « Unione Militare » ed ha lo scopo di provvedere all'approvvigionamento ed alla vendita degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento militare, nonchè dei generi di ordinario consumo, a prezzo mite, anchè ai non inscritti all'Ente e di esercitare il credito agli inscritti mediante la mutualità ed il risparmio.

Art. 3.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 3;
R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, art. 1, primo comma).

Cessano di avere effetto l'atto costitutivo e lo statuto della Società anonima cooperativa « Unione Militare ».

L'Ente sarà disciplinato con apposito regolamento generale da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quelli per l'economia nazionale e per le finanze.

Art. 4.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 4).

Il patrimonio dell'Ente è costituito da tutte le attività mobiliari ed immobiliari attualmente pertinenti all'azienda.

Fanno carico all'Ente i debiti e gli altri oneri passivi risultanti dalle contabilità dell'azienda.

Art. 5.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 5).

Sono inscritti d'ufficio all'« Unione Militare » gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e di altri Corpi militari di eventuale nuova creazione.

Art. 6.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 6).

Hanno diritto ad essere inscritti all'« Unione Militare », su loro domanda:

a) gli ufficiali in congedo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che non sono in servizio permanente;

b) gli ufficiali della Croce Rossa e del Sovrano Militare Ordine di Malta;

c) gli allievi dei Collegi, delle Accademie e delle Scuole militari.

Art. 7.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 7;
R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284,
art. 1, primo e secondo comma).

Ciascun inscritto deve concorrere con almeno una quota di L. 100, in aumento del patrimonio dell'Ente.

La responsabilità degli inscritti per la gestione dell'Ente è limitata alle somme dei loro rispettivi conferimenti.

Il rimborso delle quote sarà disciplinato dal regolamento generale.

Art. 8.

(R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, art. 1,
terzo e quarto comma).

Le somme versate dagli inscritti all'Ente quali quote in aumento del patrimonio non possono essere sottoposte a sequestro o pignoramento, nè essere cedute, se non nei modi che verranno stabiliti nel regolamento generale.

Le ritenute mensili da operarsi sugli assegni degli ufficiali a pagamento delle quote conferite in aumento del patrimonio dell'Ente o a sconto debito per prestiti saranno effettuate dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli ufficiali inscritti all'Ente.

Art. 9.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 8;
R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, art. 1, quinto comma).

A carico degli utili netti di ogni bilancio sarà corrisposta agli inscritti una partecipazione nella misura deliberata dal Consiglio d'amministrazione non superiore a L. 6 su ciascuna quota di L. 100 interamente versata.

Gli utili residuali saranno ripartiti come segue:

il 5 % alla Cassa di previdenza a favore degli impiegati, secondo un regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione;

il 20 % a disposizione del Consiglio di amministrazione da erogarsi in opere utili a favore degli inscritti e loro famiglie;

il 75 % in aumento del patrimonio dell'Ente.

Art. 10.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 9).

L'esercizio dell'« Unione Militare » ha inizio col 1° febbraio di ogni anno e termina col 31 gennaio dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio viene compilato il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto.

Entro due mesi dalla fine dell'esercizio la presidenza sottopone il bilancio dell'esercizio precedente con apposita re-

lazione e coi documenti giustificativi all'esame del Collegio dei sindaci.

Il bilancio sarà approvato con provvedimento del Ministro per la guerra, di concerto con quello per l'economia nazionale.

Art. 11.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 10; R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, art. 1, sesto comma).

L'« Unione Militare » può essere messa in liquidazione con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello per l'economia nazionale. In tale decreto sarà stabilito tutto quanto riguarda la liquidazione stessa.

In sede di liquidazione l'attivo netto che residuerà, dopo effettuato il rimborso delle somme conferite dagli inscritti, sarà devoluto ad istituzioni in favore degli ufficiali in servizio permanente ed in congedo, da determinarsi col decreto di messa in liquidazione.

Art. 12.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 11).

L'« Unione Militare » è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di nove consiglieri, designati secondo quanto è detto nell'art. 13, ed è costituito con decreto Reale promosso dal Ministro per la guerra, di concerto con quello per l'economia nazionale. Con lo stesso decreto si provvederà alla nomina anche del presidente e del vice-presidente del Consiglio suddetto.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica per anni quattro dalla sua costituzione.

Il presidente, il vice-presidente e ciascun consigliere potranno essere confermati una sola volta nella designazione e nella nomina.

Tuttavia in casi assolutamente eccezionali il presidente ed il vice-presidente potranno essere confermati per due volte consecutive.

Art. 13.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 12).

I consiglieri sono designati:

a) 2 dal Ministro per la guerra;

b) 1 dal Ministro per la marina;

c) 1 dal Ministro per l'aeronautica;

d) 1 dal Ministro per le finanze;

e) 1 dal Ministro per l'economia nazionale;

f) 1 dal comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

g) 2 dalla presidenza dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Art. 14.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 13; R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, art. 1, settimo comma).

Il presidente ed il vice-presidente devono essere scelti fra gli ufficiali generali delle forze armate; i consiglieri indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*) fra gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente; i consiglieri indicati nelle lettere *e*) e *g*) fra gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio o fra gli ufficiali in congedo.

Nel regolamento generale sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti la presidenza ed il Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 14; R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, art. 1, primo comma).

I Ministri per la guerra, per l'economia nazionale e per le finanze nominano ciascuno, al principio di ogni esercizio, un sindaco effettivo ed uno supplente. I sindaci, così nominati, costituiscono un Collegio coll'ufficio di sorvegliare la amministrazione dell'Ente per riferirne ai Ministeri competenti e possono essere confermati negli esercizi successivi.

Nel regolamento generale sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondersi ai sindaci effettivi ed a quelli supplenti.

Il Collegio dei sindaci, entro quindici giorni dalla comunicazione ad essi fatta a norma dell'art. 10, esamina il bilancio e fa su di esso la sua relazione che viene comunicata al Consiglio di amministrazione.

Il bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione è trasmesso a cura della presidenza, nel termine più breve, ai Ministeri della guerra, dell'economia nazionale e delle finanze unitamente alla relazione del Collegio dei sindaci.

In qualunque momento abbiano a verificarsi gravi disordini amministrativi od altre rilevanti irregolarità, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello per l'economia nazionale, può essere disciolta l'amministrazione ordinaria dell'Ente e provvedersi temporaneamente per mezzo di un commissario straordinario.

Durante la gestione del commissario straordinario cessano le funzioni dei sindaci.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa dal Ministro per la guerra, di concerto con quello per l'economia nazionale, ed è esercitata dal commissario straordinario, in caso di scioglimento dell'amministrazione; in caso diverso è esercitata dal Collegio dei sindaci ovvero da un commissario speciale che procede d'intesa col Collegio dei sindaci ed è nominato con decreto Reale promosso dal Ministro per la guerra, di concerto con quello per l'economia nazionale.

Art. 16.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 15).

Anche i consiglieri di amministrazione, di cui alle lettere *e*) e *g*) dell'art. 13, dovranno essere inscritti all'« Unione Militare ».

Art. 17.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 16; R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, art. 1, ottavo comma).

Le azioni della Società cooperativa « Unione Militare » saranno ritirate ed annullate ed il valore reale relativo, calcolato secondo le risultanze dell'ultimo bilancio della Società medesima, sarà attribuito all'inscritto già azionista come quota di concorso in aumento del patrimonio del nuovo Ente, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per la guerra, di concerto con quello per l'economia nazionale.

Gli attuali soci della detta cooperativa appartenenti alle categorie di cui all'art. 6 potranno tuttavia chiedere entro il 31 dicembre 1927 di non essere inscritti al nuovo Ente ed in tal caso avranno diritto al rimborso del valore reale delle azioni ad essi intestate sempre calcolato secondo le risultanze dell'ultimo bilancio suddetto.

Art. 18.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 17).

L'« Unione Militare » può essere rappresentata e difesa dalla Regia avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi, avanti le autorità giudiziarie, Collegi arbitrali e giurisdizioni speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi alla Regia avvocatura a carico dell'« Unione Militare » saranno liquidati a norma di legge.

Art. 19.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 18).

Gli atti e contratti stipulati dall'Ente, per il raggiungimento dei fini sociali, sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni in favore dello stesso Ente sono esenti da ogni specie di tassa sugli affari.

I contratti che interessano l'Ente possono essere rogati in forma pubblica amministrativa da funzionari dell'Ente medesimo, appositamente designati dal Ministero della guerra, su proposta del Consiglio d'amministrazione dell'« Unione Militare ».

Gli stipendi e gli assegni da quest'ultimo corrisposti al proprio personale sono classificati nella categoria *D*.

Disposizioni transitorie.

Art. 20.

(R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, art. 19).

Non potranno essere nominati consiglieri nè sindaci del nuovo Ente gli ufficiali che già tennero per otto anni, anche non continuativi, cariche sociali nella cessata Società.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina, dell'aeronautica e per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 688.

REGIO DECRETO 2 febbraio 1928, n. 263.
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testo unico le disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, visto, d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 261. — SIROVICH.

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

CAPO I.

Amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Art. 1.

(Art. 2 legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 1 R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195).

La gestione dei fondi e dei materiali pel servizio dell'esercito è affidata ad agenti singoli ed a consegnatari responsabili.

Art. 2.

(Art. 2 R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195).

Il comandante o direttore ha l'alta vigilanza sulla gestione amministrativa del corpo, istituto o stabilimento militare da lui dipendente e può, sempre quando lo creda, intervenire negli atti relativi a tale gestione, provvedendo, ove occorra, sotto la sua personale responsabilità.

Salve le eccezioni che saranno stabilite dai vari regolamenti, la gestione amministrativa di ciascun corpo, istituto e stabilimento militare sarà esercitata dall'ufficiale, per anzianità o per grado, immediatamente inferiore al comandante o direttore, coadiuvato da un ufficio di amministrazione da lui dipendente.

La composizione dell'ufficio di amministrazione, le sue attribuzioni e quelle dell'ufficiale che esercita la gestione, nonchè del direttore dei conti, la designazione e le attribuzioni dei consegnatari degli Enti militari, la natura ed i limiti delle responsabilità del predetto ufficiale, del capo dell'ufficio di amministrazione, delle persone addette all'ufficio medesimo, o da esso dipendenti, del direttore dei conti, nonchè dei consegnatari, saranno determinati dai vari regolamenti.

Art. 3.

(Art. 5 R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195).

Il direttore dei conti, quando riconosca che nella determinazione adottata o nella disposizione impartita dal comandante o direttore, dall'ufficiale che esercita la gestione o dal capo dell'ufficio di amministrazione, sussiste qualsiasi motivo d'irregolarità, deve farne oggetto di rilievo scritto, presentandolo al capo dell'ufficio di amministrazione.

Questi, se trattasi di determinazione adottata o di disposizione impartita da lui personalmente, ove giudichi non fondato il rilievo o, comunque, necessario che la determinazione o la disposizione abbia corso, ne dà ordine scritto al direttore dei conti, il quale deve eseguirlo.

Quando invece si tratta di determinazione adottata o di disposizione impartita dal comandante o direttore o dall'ufficiale che esercita la gestione, il capo dell'ufficio di amministrazione trasmette il rilievo scritto del direttore dei conti, per gli effetti di cui al precedente comma, all'ufficiale che esercita la gestione, il quale a sua volta lo rimette al comandante o direttore ove si tratti di determinazione adottata o di disposizione emanata dal medesimo.

Le speciali modalità per l'applicazione delle precedenti norme saranno stabilite dal regolamento.

Art. 4.

(Art. 3 legge 17 luglio 1910, n. 511,
e art. 3 R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195).

La gestione dei beni costituenti legati, fondazioni o donazioni deve esser tenuta distinta da quella dei fondi del bilancio dello Stato ed è affidata all'Ente indicato nelle rispettive tavole di fondazione.

Se le tavole di fondazione indicano, per la gestione predetta, il Consiglio di amministrazione di un corpo, istituto o stabilimento militare, si provvede secondo che sarà stabilito dal regolamento.

Il fondo derivante dal soprassoldo medaglia al valor militare, di cui siano fregiate le bandiere dei corpi, è erogato secondo le disposizioni del regolamento stesso.

Art. 5.

(Art. 1 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253; art. 4 legge 11 marzo 1926, n. 396, e art. 8 R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477).

Presso ciascun Comando di corpo d'armata, presso i Comandi militari della Sicilia e della Sardegna, e presso il Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali è permanentemente destinato, con decreto del Ministro per la guerra, un funzionario facente parte del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale, di grado non inferiore al 7°, con funzioni di ispettore amministrativo territoriale.

Il detto ispettore:

a) eserciterà le funzioni indicate nel presente testo unico e quelle che saranno a lui devolute dal Ministero della guerra e dal comandante presso cui è destinato;

b) per delegazione del Ministero della guerra e sotto l'alta vigilanza del comandante stesso, sopraintenderà, per la parte amministrativa, ai servizi che si svolgono nella rispettiva circoscrizione, nei limiti e nei modi stabiliti dal regolamento;

c) eserciterà, sotto la sua personale responsabilità, e per mandato del Ministero della guerra, ma sempre sotto l'alta vigilanza del comandante presso cui è destinato, il sindacato amministrativo ed economico, preventivo e successivo, su tutte le Amministrazioni militari esistenti nel rispettivo territorio, e, quello presso il Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali, su tutte le legioni dei carabinieri Reali.

Art. 6.

(Art. 11 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253).

Il Ministro per la guerra ha facoltà di destinare, con suo decreto, funzionari civili dell'Amministrazione centrale presso i Comandi di cui all'articolo precedente, per coadiuvare l'ispettore amministrativo territoriale.

Simile facoltà è riservata al Ministro per le finanze, d'intesa con quello per la guerra, per l'eventuale destinazione, presso i Comandi di cui al precedente comma, di personale di ragioneria, con attribuzioni concernenti la gestione finanziaria.

Art. 7.

(Art. 12 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253,
e art. 5, ultimo comma, della legge 11 marzo 1926, n. 400).

Agl'ispettori amministrativi territoriali ed ai funzionari di cui all'articolo precedente — purchè dei ruoli dell'Amministrazione centrale — destinati fuori della capitale, sarà corrisposta — oltre quant'altro loro spetti a norma di legge — un'indennità rispettivamente di L. 10,000 e di L. 5,000, di cui la metà all'atto della loro destinazione e l'altra metà all'inizio del 3° anno di permanenza nella nuova sede.

La permanenza nelle funzioni d'ispettore amministrativo territoriale e quella dei funzionari di cui all'articolo precedente presso i Comandi di cui all'art. 5 non sarà, di regola, minore di quattro anni, compatibilmente beninteso con le esigenze di servizio.

Art. 8.

(R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857,
e art. 2 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253).

Presso ciascuno dei Comandi di cui all'art. 5 è istituito un ufficio di contabilità e di revisione incaricato della distribuzione dei fondi a tutte le Amministrazioni della circoscrizione nei limiti delle assegnazioni fatte dal Ministero della guerra in relazione agli stanziamenti di bilancio, nonchè della revisione delle contabilità degli Enti militari della circoscrizione per conto anche della Ragioneria centrale presso il Ministero della guerra.

I detti uffici devono seguire le norme loro impartite dalla ragioneria predetta per l'esecuzione della revisione, nonchè per la tempestiva comunicazione dei dati e degli elementi dalla medesima richiesti.

Essi uffici devono altresì fornire all'ispettore amministrativo territoriale i dati e le notizie che possono occorrergli per l'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente testo unico.

Gli uffici di contabilità e di revisione saranno retti da ufficiali superiori del Corpo d'amministrazione.

Art. 9.

(Art. 7 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253; art. 5 legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 73 legge (1) di contabilità generale dello Stato).

Ferme le disposizioni dell'art. 74 della legge di contabilità generale dello Stato, l'esame delle responsabilità amministrative per perdite ed avarie di denaro, derrate e mate-

(1) Quando nel presente testo unico si adopera la locuzione « legge di contabilità generale dello Stato », si intende richiamare il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (V. nota all'art. 38 del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827).

riali, nonchè l'eventuale emissione dei relativi decreti di scarico per causa di forza maggiore e le decisioni di addebito sono devoluti ai comandanti di cui all'art. 5, previo parere scritto dell'ispettore amministrativo territoriale, sempre quando il valore delle singole partite, calcolato in base ai prezzi stabiliti per le cessioni e gli addebiti, non superi le L. 10,000.

Nel caso che i predetti comandanti non accolgano il parere dell'ispettore amministrativo territoriale, essi hanno l'obbligo di riferirne immediatamente al Ministero, che decide e provvede direttamente.

Quando invece il suddetto valore superi le L. 10,000, le attribuzioni sopra indicate spettano al Ministero della guerra.

Qualora i responsabili accettino di rifondere il danno, l'autorità che ha determinato l'addebito può concedere il pagamento rateale del debito.

Se, invece, i responsabili o taluni di essi non accettino l'accertamento fatto, secondo i casi, dai comandanti predetti o dal Ministero e la rifusione del danno, la questione è deferita alla Corte dei conti, salva sempre nell'Amministrazione la facoltà di assoggettare a ritenuta gli stipendi od altri emolumenti goduti dai ritenuti responsabili, anche prima che sia pronunciata condanna a loro carico.

CAPO II.

Somministrazione dei fondi.

Art. 10.

(Art. 6 legge 17 luglio 1910, n. 511, e R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857).

Tra gli uffici di contabilità e revisione di cui all'art. 8 e le sezioni di tesoreria sono aperte contabilità speciali da tenersi con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 11.

(Art. 7 legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 4 R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857).

Possono farsi a favore degli uffici di contabilità e di revisione aperture di credito regolate secondo il bisogno, da commutarsi in quietanze di entrata a favore delle contabilità speciali di cui all'articolo precedente:

a) per gli assegni e le indennità degli ufficiali e degli impiegati civili ed operai delle amministrazioni militari dipendenti;

b) per gli assegni, il vitto e la vestizione, il casermaggio, il materiale sanitario ed ogni altra spesa occorrente pel mantenimento dei sottufficiali e militari di truppa;

c) pel servizio degli stabilimenti di commissariato;

d) pel mantenimento e il servizio dei quadrupedi;

e) per le spese generali dei corpi;

f) per le operazioni della leva, per le manovre ed esercitazioni militari, per spese inerenti all'istruzione degli ufficiali ed all'assistenza morale del soldato, pel mantenimento degli ammalati, pei trasporti, pei servizi di stato maggiore e pel funzionamento delle scuole militari;

g) pel funzionamento dell'istituto geografico militare e dei laboratori annessi al reclusorio militare;

h) pei servizi di artiglieria, automobilistici e del genio e pel servizio chimico militare;

i) per l'educazione fisica e sportiva dell'esercito, per l'istruzione premilitare e pel tiro a segno nazionale;

l) per spese di liti e di arbitramenti, per risarcimento di danni, per occupazione e fitto di immobili e per canoni e provvista d'acqua, quando il relativo importo non superi le L. 1000.

Le aperture di credito devono contenere, oltre l'indicazione della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale vengono fatte, nonchè la clausola di commutabilità a favore delle contabilità speciali.

Art. 12.

(Art. 9 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253).

I Comandi di cui all'art. 5 accertano, per mezzo degli ispettori amministrativi territoriali, il fabbisogno finanziario, per tutto l'esercizio e per capitoli di bilancio, di ogni Ente della circoscrizione, salvo per quelle spese alle quali provvede direttamente il Ministero, nonchè le successive variazioni che si rendessero necessarie durante il corso dell'esercizio stesso. Sulla base di tali accertamenti i detti Comandi richiedono al Ministero (Ragioneria centrale) le assegnazioni di fondi sui vari capitoli a favore degli Enti della circoscrizione e richiedono altresì le assegnazioni suppletive nel corso dell'esercizio, o propongono le riduzioni delle assegnazioni stesse.

La Ragioneria centrale, di concerto con gli uffici amministrativi del Ministero, determina le assegnazioni e le variazioni relative, le quali costituiscono in ogni momento il limite entro cui i Comandi suddetti possono concedere anticipazioni di fondi ai singoli Enti, affinchè provvedano per loro conto ai pagamenti.

I pagamenti, ai quali non si provveda coi fondi delle anticipazioni, sono eseguiti mediante mandati diretti, la cui emissione è richiesta dai Comandi medesimi alla Ragioneria centrale del Ministero, che vi provvede nelle forme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato.

Per le anticipazioni agli uffici di contabilità e revisione occorrenti per rifornire di fondi gli Enti della circoscrizione, gli uffici stessi richiedono pure alla ragioneria del Ministero della guerra le corrispondenti aperture di credito nei limiti delle assegnazioni complessive autorizzate per ogni capitolo a favore degli Enti della circoscrizione.

Art. 13.

(Art. 8 legge 17 luglio 1910, n. 511; R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857, e art. 56 legge di contabilità generale dello Stato).

Gli uffici di contabilità e di revisione, per le spese da farsi dai corpi, istituti e stabilimenti compresi nella propria circoscrizione e per i pagamenti da farsi per conto degli Enti stessi dalle sezioni di tesoreria ai creditori, traggono ordinativi di pagamento sulle rispettive contabilità speciali.

Pei servizi di cui alle lettere *g*), *h*), *i*) ed *l*) dell'articolo 11 l'importo delle anticipazioni che gli uffici di contabilità e di revisione distribuiscono agli Enti della propria circoscrizione, mediante gli ordinativi di pagamento, non può superare, per ciascun capitolo, le L. 250,000, salvo i maggiori limiti stabiliti da speciali disposizioni di leggi o di regolamenti.

Art. 14.

(Art. 9 legge 17 luglio 1910, n. 511, e R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857).

Le contabilità delle anticipazioni fornite agli uffici di contabilità e di revisione e quelle delle somme dai medesimi passate ai corpi, istituti e stabilimenti militari sono rese trimestralmente.

Le prime sono rivedute dalla Ragioneria centrale del Ministero della guerra, le altre dagli uffici di contabilità e di revisione o da speciali uffici designati dal Ministero stesso.

di concerto con quello delle finanze, e sono quindi inviate alla Corte dei conti per la giustificazione delle somme anticipate.

Il discarico definitivo delle anticipazioni viene eseguito alla fine di ogni esercizio finanziario.

Art. 15.

(Art. 10 legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 61 legge di contabilità generale dello Stato).

Le spese dei corpi non potute soddisfare entro il 30 giugno o entro il 30 settembre, ai sensi dell'art. 61 della legge di contabilità generale dello Stato, fanno carico alla competenza dell'esercizio in cui ne avviene il pagamento.

Il regolamento darà le norme perchè siano ridotte al minimo indispensabile le somme che per effetto della disposizione di cui sopra debbono passare dalla competenza dell'uno a quella d'un altro esercizio.

Art. 16.

(Art. 11 legge 17 luglio 1910, n. 511, e R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857).

Per il pagamento delle spese rimaste da soddisfare alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono farsi a favore degli uffici di contabilità e di revisione aperture di credito in conto residui, da versarsi nelle contabilità speciali e delle quali gli uffici stessi rendono conto nei modi e nei termini di cui all'art. 14.

Art. 17.

(Art. 12 legge 17 luglio 1910, n. 511).

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad anticipare in conto corrente al Ministero della guerra i fondi per provvedere alle momentanee deficienze di cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio.

La somma da anticiparsi è, per ogni esercizio, determinata dalla legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Art. 18.

(Art. 13 legge 17 luglio 1910, n. 511, e R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857).

Con decreto del Ministero della guerra, da registrarsi alla Corte dei conti, l'anticipazione di cui all'articolo precedente è integralmente ripartita tra i corpi, gli istituti e gli stabilimenti militari.

Le somme così ripartite vengono assegnate dal Ministero agli uffici di contabilità e di revisione mediante ordini di pagamento sul conto corrente, da versarsi nelle contabilità speciali. I detti uffici emettono a favore di ciascun corpo, istituto o stabilimento della rispettiva circoscrizione un ordinativo di pagamento sulla rispettiva contabilità speciale per l'importo stabilito nel decreto.

Le variazioni che occorressero durante l'esercizio nella ripartizione dell'anticipazione sono pure approvate con decreto del Ministero della guerra da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 19.

(Art. 14 legge 17 luglio 1910, n. 511).

Alla chiusura di ogni esercizio finanziario il Ministero della guerra compila la situazione del conto corrente con la dimostrazione del riparto dei fondi avvenuto nell'esercizio stesso e la trasmette al Ministero delle finanze per la dichiarazione di conformità con le proprie scritture parificata dalla Corte dei conti. La situazione è quindi posta a corredo del conto consuntivo fra i conti speciali prescritti dall'art. 78 della legge di contabilità generale dello Stato.

Art. 20.

(Art. 15 legge 17 luglio 1910, n. 511).

Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'art. 11 ed ai bisogni di cui all'art. 39 è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra un fondo a disposizione.

La prelevazione di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti è fatta per decreto del Ministro per le finanze registrato alla Corte dei conti.

I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Art. 21.

(Art. 19 legge 17 luglio 1910, n. 511).

Per le spese che l'Amministrazione militare sostiene nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato, queste debbono anticipare i fondi occorrenti versandoli in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo dell'entrata per essere portati in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Ugualmente le somme dovute da privati, per prestazioni di qualsiasi specie, quelle pel mantenimento degli allievi nelle scuole militari, nonchè quelle previste dall'ultimo comma dell'art. 159 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono versate in tesoreria e portate in aumento ai capitoli del bilancio della guerra.

Art. 22.

(Art. 20 legge 17 luglio 1910, n. 511).

Per la somministrazione di fondi nei casi di mobilitazione totale o parziale del R. esercito si osservano le norme stabilite dal regolamento.

CAPO III.

Contratti e servizi ad economia.

Art. 23.

(Art. 21 legge 17 luglio 1910, n. 511; R. decreto-legge 14 aprile 1927 - Anno V - n. 589).

Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonchè al mantenimento e servizio dei quadrupedi, come pure per tutti gli altri contratti per i quali sia prescritto o ritenuto opportuno, l'Amministrazione della guerra formula capitolati d'oneri che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

La stessa procedura deve seguirsi per le modificazioni da apportarsi ai detti capitolati.

Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonchè al mantenimento ed al servizio quadrupedi, che siano stipulati in conformità dei predetti capitolati, non è necessario sentire il parere del Consiglio di Stato.

Tutti gli altri contratti stipulati in base ai detti capitolati debbono essere preventivamente sottoposti all'esame del

predetto Consiglio, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, quando l'importo relativo non sia inferiore ai seguenti limiti:

L. 1,000,000, se da aggiudicarsi per asta pubblica;
L. 500,000, se da aggiudicarsi con licitazione privata;
L. 250,000, se da concludersi per trattativa privata.

Art. 24.

(Art. 22 legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 3 R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253, e articolo unico R. decreto-legge 23 giugno 1927 - Anno V - n. 1166).

I contratti di cui al terzo comma dell'articolo precedente possono essere approvati e — salvo il disposto degli articoli 19 della legge di contabilità generale dello Stato e 19 della legge sulla Corte dei conti (R. decreto 18 novembre 1923, n. 2441), nonchè quello dell'art. 26 del presente testo unico — resi esecutivi:

a) dal comandante del distaccamento, se stipulati nell'interesse di reparti distaccati;

b) dal comandante del corpo, se stipulati nell'interesse di un sol corpo;

c) dal comandante del presidio, se stipulati per conto di più corpi dello stesso presidio;

d) dal comandante del corpo d'armata, dai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna, se stipulati nell'interesse di più presidi dello stesso corpo d'armata o comando militare;

e) dal comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali se stipulati nell'interesse di più legioni.

I contratti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente comma sono approvati dai comandanti ivi indicati solo quando l'importo non superi le L. 50,000. In caso diverso sono approvati dai comandanti di cui alle lettere *d*) ed *e*) del detto comma.

Sono parimenti approvati dal comandante del corpo d'armata, dal comandante militare della Sicilia o della Sardegna o dal comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali tutti gli altri contratti stipulati dalle autorità militari e per i quali — a norma delle leggi vigenti — non sia necessario sentire il parere del Consiglio di Stato.

Il Ministero approva e — salvo sempre il disposto degli articoli 19 della legge di contabilità generale dello Stato e 19 della legge sulla Corte dei conti, nonchè quello dell'art. 26 del presente testo unico — rende esecutivi i contratti stipulati nell'interesse di più d'uno dei comandi di cui al primo comma dell'articolo 5, nonchè i contratti per i quali occorra sentire il parere del Consiglio di Stato e quelli per i quali riservi a sè l'approvazione stessa.

Art. 25.

(Art. 3 R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253).

Per i contratti che a norma dell'articolo precedente sono approvati dai comandanti di corpo d'armata, dai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna e dal comandante generale dell'arma dei CC. RR., l'approvazione stessa è fatta previo esame e parere scritto del rispettivo ispettore amministrativo territoriale e presi accordi, ove occorra un parere sulla parte tecnica del contratto, con l'autorità militare tecnica superiore a quella che ha stipulato il contratto.

Art. 26.

(Art. 23 legge 17 luglio 1910, n. 511, secondo comma).

Per le provviste di grani e foraggi fatte dal commissariato militare il decreto di approvazione del contratto — quando non siano fatte ad economia — emesso dal Ministero o dalle altre autorità competenti è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti solo quando l'importo superi le L. 500.000, ed il contratto, salvo il disposto del successivo art. 28, non è esecutivo fino a che non sia avvenuta tale registrazione.

Art. 27.

(Art. 4 R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253).

I decreti d'approvazione di contratti, emessi dai comandanti di corpo d'armata, dai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna, e dal comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, saranno inviati alla Corte dei conti, per la registrazione preventiva, se richiesta, a cura degli ispettori amministrativi territoriali e per il tramite della ragioneria centrale del Ministero.

I contratti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 24 sono inviati, occorrendo, alla Corte dei conti, per il tramite della ragioneria centrale, dagli ufficiali che ne hanno eseguita la approvazione.

Art. 28.

(Art. 24 legge 17 luglio 1910, n. 511).

Nei casi d'urgenza l'esecuzione dei contratti di cui agli articoli 23 e 26 può essere iniziata, dietro autorizzazione del Ministero della guerra, prima che avvenga la registrazione alla Corte dei conti del relativo decreto di approvazione quando sia richiesta, limitatamente, però, a un quinto del loro importo.

La dichiarazione motivata d'urgenza è comunicata alla Corte dei conti.

In caso di mancata approvazione, l'assuntore non ha diritto che al pagamento delle provviste e dei lavori fatti nei limiti sopraindicati.

Art. 29.

(Art. 25 legge 17 luglio 1910, n. 511).

I contratti non sottoposti alla preventiva registrazione della Corte dei conti le sono comunicati insieme coi documenti giustificativi del primo pagamento che ne derivi.

Art. 30.

(Art. 5 R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253).

Gli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie in dipendenza di contratti approvati dai comandanti di corpo d'armata, dai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna o dal comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, ovvero dai comandanti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 24, e quelli dipendenti da qualunque altra causa, saranno approvati dai comandanti di corpo d'armata, dai comandanti militari della Sicilia o della Sardegna o dal comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, previo parere scritto e motivato degli ispettori amministrativi territoriali, qualunque sia l'oggetto della controversia, quando ciò che l'Amministrazione dà od abbandona sia determinato o determinabile in somma non eccedente le L. 20,000, e dopo sentita l'Avvocatura erariale competente.

Quando però la questione implichi una decisione di massima, dovrà esserne riferito al Ministero per le sue determinazioni.

Per le transazioni per somme superiori alle L. 20,000, nonchè per quelle di minore importo quando l'Amministrazione non si uniformi al parere dell'Avvocatura erariale, provvede il Ministero ai sensi dell'art. 14 della legge di contabilità generale dello Stato.

Art. 31.

(Art. 6 R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253).

Spetta ai comandanti di corpo d'armata, ai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna, ed al comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali — per i contratti da essi approvati e per quelli approvati dai comandanti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 24 — previo parere scritto dell'ispettore amministrativo territoriale, riconoscere, sempre che ciò non implichi una questione di massima, se siano in tutto od in parte inapplicabili le clausole penali stabilite a carico dei fornitori od appaltatori, quando la somma in controversia, o che l'Amministrazione abbandona, non superi le L. 5000.

Per somme maggiori provvede il Ministero della guerra ai sensi dell'art. 15 della legge di contabilità generale dello Stato.

Art. 32.

(Art. 10 R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253).

Nel caso che il comandante del corpo d'armata, il comandante militare della Sicilia o della Sardegna, od il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali non accolgano il parere dell'ispettore amministrativo territoriale, emesso per gli effetti di cui alle disposizioni del presente capo III, essi comandanti hanno l'obbligo di riferirne immediatamente al Ministero per le definitive determinazioni.

In tal caso, il provvedimento in merito sarà emesso direttamente dal Ministero.

Art. 33.

(Art. 8 R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253).

Contro i provvedimenti emanati dai comandanti di corpo d'armata, dai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna e dal comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, previo parere dei rispettivi ispettori amministrativi territoriali, in base alle disposizioni degli articoli 9, 24, 25, 30 e 31 del presente testo unico, non è ammesso ricorso gerarchico.

Il Ministro per la guerra, con suo decreto, provvederà a decentrare sui comandi territoriali e sui corpi facoltà ed attribuzioni ora disimpegnate direttamente, in base agli ordinamenti attuali, fissando altresì le modalità ed i limiti entro cui detti comandi e corpi potranno provvedere alle mansioni loro attribuite.

CAPO IV.

Disposizioni speciali.

Art. 34.

(Art. 32 legge 17 luglio 1910, n. 511).

Per l'acquisto dei quadrupedi pel servizio dell'esercito possono accordarsi alle commissioni di rimonta anticipazioni commisurate agli acquisti da eseguire, delle quali è reso conto nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 35.

(Art. 33 legge 17 luglio 1910, n. 511).

Sono consentite anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio, ed a tal uopo è istituito in bilancio un apposito capitolo nella spesa e nell'entrata della categoria movimento di capitali.

Art. 36.

(Art. 34 legge 17 luglio 1910, n. 511).

E' data facoltà ai comandanti di corpo e capi di servizio di fare anticipazioni di assegni ad ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per sole ragioni di servizio e nei soli casi e nelle misure stabiliti dal regolamento.

Art. 37.

(Art. 35 legge 17 luglio 1910, n. 511).

L'Amministrazione militare può, quando lo giudichi opportuno nell'interesse dei servizi, cedere derrate, medicinali, armi ed oggetti di vestiario ed equipaggiamento, ai personali e ad altri servizi dell'Amministrazione stessa, ad altre Amministrazioni dello Stato, ed, eccezionalmente, ad amministrazioni estranee a quelle dello Stato e a privati.

I materiali che si possono cedere e le condizioni delle cessioni sono tassativamente indicati nel regolamento.

L'importo relativo è versato in tesoreria a beneficio dell'Erario. Però, ove trattisi di materiali dei quali occorra ricostituire le scorte, il relativo importo dev'essere versato in tesoreria allo speciale capitolo del bilancio dell'entrata, di cui al precedente art. 21.

Art. 38.

(Art. 36 legge 17 luglio 1910, n. 511).

I versamenti in tesoreria delle ritenute sui pagamenti eseguiti con le anticipazioni a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, sono effettuati dal Ministero stesso direttamente.

Art. 39.

(Art. 37 legge 17 luglio 1910, n. 511).

Le deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore o anche da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione sono ripianate a carico di uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, senza pregiudizio del regolare procedimento per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

Art. 40.

(Art. 38 legge 17 luglio 1910, n. 511).

I debiti di qualsiasi natura lasciati dai sottufficiali e militari di truppa che cessino dal servizio senza diritto ad assegno alcuno a carico dello Stato sono abbandonati se il loro importo non superi le L. 100. Per i debiti di importo maggiore si seguono le norme stabilite dal regolamento.

CAPO V.

Ispezioni e controllo.

Art. 41.

(Art. 39 legge 17 luglio 1910, n. 511).

Il Ministero della guerra si accerta, mediante ispezioni ordinarie e straordinarie, della regolarità della gestione dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Art. 42.

(Art. 40 legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 2 legge 11 marzo 1926, n. 400).

Le ispezioni amministrative ordinarie sono, in massima, fatte ai corpi ed istituti dalle autorità immediatamente superiori. Quelle alle direzioni di commissariato, agli ospedali

militari ed agli stabilimenti rispettivamente dipendenti, nonchè quelle alle direzioni d'artiglieria ed agli stabilimenti d'artiglieria ed automobilistici, alle unità di artiglieria, automobilistiche e di carri armati, limitatamente, per le unità, al servizio del materiale del gruppo *C*, sono fatte da ispettori amministrativi centrali o da funzionari civili del gruppo *A* del Ministero della guerra.

Tutte queste ispezioni devono essere eseguite almeno una volta per ogni esercizio finanziario, salvo per l'arma dei CC. RR. nella quale vanno eseguite almeno ogni due esercizi.

Le ispezioni straordinarie si eseguono ogniqualvolta il Ministro della guerra lo ritenga opportuno. I comandanti di corpo d'armata, i comandanti militari della Sicilia e della Sardegna e il comandante generale dell'arma dei CC. RR. possono in casi speciali, per i quali occorre provvedere d'urgenza, fare eseguire agli enti compresi nella propria circoscrizione ispezioni amministrative straordinarie dagli ispettori amministrativi territoriali o da ufficiali dipendenti.

Copia del rapporto di ciascuna ispezione amministrativa è trasmessa alla Corte dei conti.

CAPO VI.

Disposizioni finali.

Art. 43.

(Art. 46 legge 17 luglio 1910, n. 511).

Ai personali dipendenti dai corpi, istituti e stabilimenti militari già pagati a carico delle masse interne dei corpi, ed alle rispettive famiglie, cui non sia stato ancora liquidato l'assegno loro spettante, sono mantenuti integri i diritti acquisiti in base alle norme inerenti ai servizi ai quali appartenevano.

La liquidazione degli assegni di pensione è effettuata dalla Corte dei conti.

Art. 44.

(Art. 50 legge 17 luglio 1910, n. 511).

Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 37, 38, 39 e 41 sono estese, in quanto applicabili, all'amministrazione della marina militare.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI. — *Il Ministro per la guerra*: MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 689.

REGIO DECRETO 2 febbraio 1928, n. 271.

Separazione patrimoniale e reparto delle attività e passività fra le provincie di Lecce e Taranto e di Lecce e Brindisi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1911, e il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2584;

Veduti i progetti concordati fra i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali di Lecce, Taranto e Brindisi per la separazione del patrimonio ed il reparto delle attività e passività fra le provincie di Lecce e Taranto e di Lecce e Brindisi;

Vedute le deliberazioni 4 agosto e 3 novembre 1927 della R. Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Brindisi, 6 agosto e 3 dicembre 1927 della R. Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Lecce, nonchè 9 agosto 1927 della R. Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Taranto;

Veduti i pareri in data 16 agosto e 30 novembre 1927 della Giunta provinciale amministrativa di Brindisi, 17 agosto 1927 e 11 gennaio 1928 della Giunta provinciale amministrativa di Lecce e 12 agosto 1927 della Giunta provinciale amministrativa di Taranto;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione I - in adunanza del 14 dicembre 1927, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I progetti di separazione del patrimonio e di reparto delle attività e passività fra le provincie di Lecce e Taranto e di Lecce e Brindisi, di cui alle deliberazioni delle RR. Commissioni per le Amministrazioni provinciali di Brindisi, Lecce e Taranto, rispettivamente del 4, 6 e 9 agosto 1927, con le modificazioni apportate al secondo di detti progetti con le deliberazioni 3 novembre 1927 della R. Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Brindisi e 3 dicembre 1927 della R. Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Lecce, sono approvati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 3. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 690.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 279.

Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28, per restituzione e rimborsi di tasse ed imposte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 943;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'eserci-

zio finanziario 1927-28, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 139 - Restituzioni e rimborsi (Tasse) L. 8,000,000
Cap. n. 183 - Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette) . . . . » 30,000,000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 11. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 691.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 280.

Variazioni di stanziamento negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della giustizia, dell'istruzione pubblica, della marina, delle finanze e dell'interno, per l'esercizio finanziario 1927-28.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 7 aprile 1927, nn. 451 e 452, 9 giugno 1927, nn. 857 e 858, e 16 giugno 1927, n. 943;
Visto l'art. 41 - primo comma - del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1927-28, appresso indicati, sono apportate le seguenti variazioni:

a) *In aumento*:

Ministero della giustizia e degli affari di culto:

Cap. n. 36 - Stipendi, supplementi di servizio attivo, ecc. (Carceri) . . . . L. 4,000,000

Ministero dell'istruzione pubblica:

Cap. n. 71 - Accademie di belle arti e licei artistici, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 1,200,000

Ministero della marina:

Cap. n. 51 - Servizio idrografico - Stipendi, ecc. . . . . » 5,000
Cap. n. 77 - Assegni di aspettativa, ecc. . . » 30,000

b) *In diminuzione*:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 184 - Stipendi, paghe, razioni viveri, ecc. (Regia guardia di finanza) . . . . » 9,000,000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1 - Stipendi e supplementi di servizio attivo, ecc. . . . . » 1,030,000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 12. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 692.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 282.

16ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 26 febbraio 1928, sul decreto che autorizza una 16ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

MAESTÀ,

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno e dell'economia nazionale, per il corrente esercizio finanziario, sono da autorizzare, per sopravvenute necessità, urgenti e inderogabili, le seguenti assegnazioni di fondi:

Ministero delle finanze:

L. 605,000, per spese relative alla manutenzione di stabili demaniali;
L. 1,500,000, per l'acquisto di un « Planetarium Zeiss »;
L. 1,000,000, per contributo dello Stato nelle spese per l'organizzazione delle manifestazioni torinesi, in occasione del IV centenario di Emanuele Filiberto e del X anniversario della Vittoria;
L. 190,000, per spese relative al viaggio di S. A. R. il Principe Ereditario nelle colonie dell'Africa orientale.

Ministero degli affari esteri:

L. 80,000 per arredamento della sede della Regia legazione a Tirana;
L. 460,000 per spese eventuali all'estero;
L. 400,000, per erogazioni occorse per l'assistenza e tutela dei superstiti del piroscafo « Principessa Mafalda »;
L. 60,000, per contributo suppletivo per la costruzione del fabbricato ad uso del Collegio missionario francescano orientale, in Roma.

Ministero delle colonie:

L. 200,000, per lavori di restauro del palazzo della Consulta;
L. 1,000,000, per spese inerenti al viaggio di S. A. R. il Principe ereditario nella Colonia Eritrea e nella Somalia.

Ministero dell'istruzione:

L. 200,000, per assegni d'incoraggiamento a studenti italiani e stranieri;
L. 70,000, per urgenti lavori di restauro dell'edificio universitario di Padova;
L. 100,000, per contributo straordinario a favore della Reale accademia delle scienze in Torino;
L. 600,000, per concorso dello Stato alle spese per l'organizzazione della Mostra della storia delle scienze e per la Fiera internazionale del libro in Firenze;
L. 140,000, per contributo nelle spese per l'organizzazione del Congresso di matematica in Bologna (L. 100,000) e le onoranze a Pierluigi da Palestrina (L. 40,000).

Ministero dell'interno:

L. 100,000, per prima quota del concorso dello Stato nelle spese per l'organizzazione della VI Conferenza internazionale della tubercolosi, in Roma.

Ministero dell'economia nazionale:

L. 200,000, per spese inerenti alla partecipazione italiana alla Fiera di Parigi, nel maggio 1928.

In conformità di recente deliberazione del Consiglio dei Ministri, la complessiva somma occorrente, di L. 6,905,000, è da prelevare dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente ha l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-1928 sono disponibili L. 17,386,300;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 263 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28, è autorizzata una 16ª prelevazione nella somma di L. 6,905,000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 163 - Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, ecc. delle proprietà demaniali, ecc. . . . . L. 605,000

Cap. n. 304-*sexies* (di nuova istituzione) - Spese per l'acquisto di un « planetarium Zeiss » . . . . » 1,500,000

Cap. n. 304-*septies* (di nuova istituzione) - Contributo dello Stato nelle spese per l'organizzazione delle manifestazioni torinesi in occasione del IV centenario di Emanuele Filiberto e del X anniversario della Vittoria . . » 1,000,000

Cap. n. 320-*septies* (di nuova istituzione) - Spese preparatorie del viaggio nelle Colonie di S. A. R. il Principe di Piemonte . . . . . » 190,000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 27 - Manutenzione e miglioramento degli immobili di proprietà dello Stato . . » 80,000

Cap. n. 30 - Spese eventuali all'estero . . » 460,000

Cap. n. 32 - Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti, ecc. . . . . » 400,000

Cap. n. 62 (aggiunto) (in conto competenza) - Spesa per la costruzione di un fabbricato ad uso del Collegio missionario orientale francescano in Roma . . . . » 60,000

Ministero delle colonie:

Cap. n. 6 - Manutenzione del palazzo della Consulta, ecc. . . . . » 200,000

Cap. n. 22-*quater* (di nuova istituzione) - Assegnazione straordinaria per le spese inerenti al viaggio di S. A. R. il Principe di Piemonte nella Colonia Eritrea e nella Somalia » 1,000,000

Ministero dell'istruzione:

Cap. n. 64 - Fondazioni scolastiche a vantaggio di studi universitari - Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamento agli studi, ecc. . . . . L. 200,000

Cap. n. 116-*bis* - Lavori urgenti di restauro dell'edificio della Regia università di Padova » 70,000

Cap. n. 123-*bis* (di nuova istituzione) - Contributo straordinario dello Stato a favore della Reale accademia delle scienze in Torino . . » 100,000

Cap. n. 128-*quater* (di nuova istituzione) - Concorso dello Stato alle spese per l'organizzazione della Mostra della storia delle scienze in Firenze . . . . » 300,000

Cap. n. 128-*quinquies* (di nuova istituzione) - Concorso dello Stato alle spese per l'organizzazione del Congresso di matematica in Bologna . . . . » 100,000

Cap. n. 128-*septies* (di nuova istituzione) - Concorso dello Stato nelle spese per la Fiera internazionale del libro, da tenersi in Firenze » 300,000

Cap. n. 247-*bis* (aggiunto) (in conto competenza) - Contributo dello Stato nelle spese per le onoranze a Pierluigi da Palestrina . . . » 40,000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 110-IV (di nuova istituzione) - Concorso dello Stato alle spese per l'organizzazione della VI Conferenza internazionale della tubercolosi in Roma . . . . » 100,000

Ministero dell'economia nazionale:

Cap. n. 125-IV (di nuova istituzione) - Concorso dello Stato alle spese per la partecipazione italiana alla Fiera di Parigi nel maggio 1928 . . . . » 200,000

Totale . . L. 6,905,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 33. — CASATI.

Numero di pubblicazione 693.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1928, n. 281.

Variazioni di stanziamento negli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri, nonchè nei bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1927-28, e disposizioni varie di natura finanziaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 7 aprile 1927, nn. 451, 452, 453, 454 e 504; 19 maggio 1927, n. 774; 2 giugno 1927, n. 831; 9 giugno 1927, nn. 857, 858 e 859, e 16 giugno 1927, nn. 942 e 943;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, negli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali, e di provvedere altresì ad autorizzazioni diverse;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

. . . .

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1927-28, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

. . .

Art. 2.

Nel conto dei residui degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1927-28, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 3.

Nei bilanci della Tripolitania, del Fondo massa della Regia guardia di finanza e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1927-28, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal medesimo Ministro proponente.

Art. 4.

Sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie:

a) L. 46,000,000, da inscrivere nel bilancio del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1927-28, per provvedere a spese varie nelle Colonie;

b) L. 15,000,000, in aggiunta ai fondi autorizzati con i Regi decreti 27 settembre 1923, n. 2309, 23 dicembre 1923, n. 2873, 27 gennaio 1924, n. 107, e 4 settembre 1925, n. 1626, per anticipazione di quote di contributi, e per contributi dello Stato nelle spese per la ricostruzione o la riparazione delle case distrutte o danneggiate dai terremoti del 28 dicembre 1908 e successivi;

c) L. 5,000,000, da anticiparsi al Governo dell'Eritrea, per l'acquisto di granaglie e di altri generi da distribuire alle popolazioni della Colonia colpite dall'invasione delle cavallette, e da rimborsarsi, senza interessi, entro il periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio successivo alle effettive somministrazioni della anticipazione;

d) L. 30,000,000, per opere pubbliche nella città e nella provincia di Napoli, da eseguire, nell'anno solare 1928, con inscrizione della somma stessa nel bilancio del Ministero delle finanze, per L. 18,000,000 al capitolo concernente l'esecuzione di opere pubbliche di competenza dell'Alto Commissariato per la città e la provincia predette, e, per lire 12,000,000, al capitolo relativo alle anticipazioni all'Alto Commissariato medesimo;

e) L. 26,000,000, per la costruzione di due caserme nella città di Napoli, in esecuzione dell'art. 32 del R. decreto 15 agosto 1925, n. 1636, e da inscrivere, nel bilancio del Ministero delle finanze, in ragione di L. 4,000,000, per l'esercizio finanziario 1927-28, di annue L. 7,000,000 per i due successivi esercizi, 1928-29 e 1929-30, e di L. 8,000,000 per l'esercizio finanziario 1930-31. All'appalto ed al compimento dei relativi lavori provvederà l'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, su conforme parere unanime del Comitato tecnico amministrativo dell'Alto Commissariato medesimo.

Con decreto del Ministro per le finanze, saranno apportate le occorrenti variazioni di bilancio, verrà ripartita la somma di cui alla precedente lettera *b*) e saranno, altresì, determinate le norme per la vigilanza sull'impiego dell'anticipazione di cui alla precedente lettera *c*), nonchè per il ricupero della anticipazione medesima.

Questo decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 13. — SIROVICH.

. . . . TABELLA *A*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1927-28.

. . . .

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 26 — Spese per il Senato del Regno	L.	990,000
Cap. n. 31 — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	»	120,000
Cap. n. 33 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio, ecc.	»	200,000
Cap. n. 35-*bis* — Premi di operosità e di rendimento (Consulta araldica)	»	10,000
Cap. n. 42 — Premi di operosità e di rendimento al personale del Comitato per la mobilitazione civile	»	40,000
Cap. n. 46 — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti (Corporazioni)	»	30,000
Cap. n. 49 — Compensi al personale estraneo all'Amministrazione, ecc.	»	50,000
Cap. n. 51 — Spese casuali	»	110,000
Cap. n. 54 — Indennità fissa agli ufficiali, ecc. (Milizia volontaria sicurezza nazionale)	»	401,500
Cap. n. 72 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. (Corte dei conti)	»	31,200
Cap. n. 72-*bis* — Premi per prolungamenti di orario (Corte dei conti)	»	25,000
Cap. n. 73 — Sussidi al personale, ecc. (Corte dei conti)	»	37,000
Cap. n. 81 — Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze, ecc.	»	200,000
Cap. n. 82 — Fitto di locali non demaniali per le Intendenze, ecc.	»	350,000
Cap. n. 85 — Retribuzione al personale straordinario, ecc. (ragionerie)	»	200,000
Cap. n. 86 — Premi di operosità e di rendimento al personale delle ragionerie, ecc.	»	570,000
Cap. n. 87 — Indennità di tramutamento al personale, ecc.	»	50,000

Cap. n. 88 — Sussidi ad impiegati, ecc. . . L. 100,000
Cap. n. 91 — Spese per i servizi del tesoro, per trasporto fondi, ecc. . . . . » 450,000
Cap. n. 94 — Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro, ecc. (Regia zecca) . . . . » 600,000
Cap. n. 106 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 925,000
Cap. n. 107 — Indennità per missioni e traslochi, ecc. . . . . » 300,000
Cap. n. 108 — Sussidi ad impiegati di ruolo, ecc. » 250,000
Cap. n. 112 — Compensi ad estranei per incarichi, ecc. . . . . » 40,000
Cap. n. 113 — Spese casuali . . . . » 10,000
Cap. n. 114 — Retribuzione al personale avventizio, ecc. . . . . » 2,000,000
Cap. n. 125 — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (Catasto) . . . . » 150,000
Cap. n. 149 — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria, ecc. . . . . » 350,000
Cap. n. 150 — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, ecc. . . . . » 60,000
Cap. n. 163 — Spese di amministrazione, ecc. delle proprietà demaniali, ecc. . . . . » 1,000,000
Cap. n. 164 — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. » 870,000
Cap. n. 169 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. (Provveditorato) . . . . . » 100,000
Cap. n. 211 — Spese per il Collegio dei periti doganali, ecc. . . . . » 30,000
Cap. n. 212 — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori della statistica, ecc. » 175,000
Cap. n. 220 — Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie, ecc. . . . . » 50,000
Cap. n. 221 — Sussidi al personale degli impiegati delle privative, ecc. . . . . » 20,000
Cap. n. 304 — Contributo all'azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste, ecc. . . » 2,500,000
Cap. n. 468 (aggiunto - in conto competenza) — Spese per il funzionamento dell'ufficio per lo studio delle questioni relative alla regolazione dei debiti italiani all'estero . . . . » 40,000
Cap. n. 533 (aggiunto - in conto competenza) — Assegnazione straordinaria per opere di adattamento della Caserma Guidotti in Bologna, ecc. . . . » 500,000
Cap. n. 547 (aggiunto - in conto competenza) — Premi e compensi per modelli e bozzetti di nuovi tipi di valute, ecc. . . . . » 30,000
Cap. n. 549 (aggiunto - in conto competenza) — Spese e premi di operosità e di rendimento al personale provinciale e centrale, ecc. per il riappalto quinquennale delle esattorie, ecc. . . . . » 80,000

Totale degli aumenti . . . L. 14,044,700

D) *In diminuzione*:

Cap. n. 45 — Stipendi ed assegni al personale, ecc. L. 290,000
Cap. n. 50-*bis* — Indennità d'intervento alle adunanze delle Giunte provinciali amministrative, ecc. » 5,000
Cap. n. 50-*ter* — Competenze di curatori speciali, ecc. . . . . » 10,000
Cap. n. 126 — Fitto di locali, ecc. . . . . » 20,000
Cap. n. 131 — Acquisto di strumenti, carta da disegno, ecc. . . . . » 350,000
Cap. n. 165 — Spese per registri, ecc. . . . . » 1,000,000
Cap. n. 173 — Spese per la gestione dell'Officina carte valori, ecc. . . . . » 130,000
Cap. n. 177 — Diritto di scritturazione, ecc. . » 80,000
Cap. n. 197 — Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione, ecc. . . . » 15,000
Cap. n. 205 — Mercedi alle visitatrici doganali . » 40,000
Cap. n. 207 — Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, ecc. . . . . » 105,000
Cap. n. 251 — Spese permanenti e transitorie occorrenti alla gestione del chinino, ecc. . . . » 20,000
Cap. n. 265 — Contributi e concorsi nelle spese della Direzione generale del Fondo per il culto, ecc. . » 500,000
Cap. n. 306 — Concorso dello Stato nel pagamento della metà degli interessi, ecc. . . . . . . » 300,000
Cap. n. 307 — Rimborso alle Provincie ed ai Comuni danneggiati da terremoti, ecc. . . . . » 200,000
Cap. n. 320-*quinquies* — Indennità temporanea mensile al personale, ecc. . . . . L. 35,000
Cap. n. 343 — Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione, ecc. . . . . . . » 60,000

Totale delle diminuzioni . . . L. 3,160,000

c) *Modificazione di denominazione*:

Cap. n. 145 — Quota del 90 per cento spettante alle Società concessionarie sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i Comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento (R. decreto 23 ottobre 1925, n. 1917, e R. decreto 17 novembre 1927, n. 2207) e 50 per cento spettante al Ministero per le comunicazioni giusta gli articoli 3 e 6 dello stesso R. decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 (spesa d'ordine) (*a*).

Cap. n. 148 — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare; e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti, ed in genere per le tasse sugli affari, e premi per la scoperta delle relative contravvenzioni (spesa obbligatoria).

Cap. n. 223 — Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale, comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti, e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali; spese per giudizi di cui all'art. 16 della convenzione annessa al R. decreto 11 marzo 1923, n. 560 (spesa obbligatoria).

(*a*) Il capitolo sopraindicato s'intende incluso nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1927-28.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

In aumento:

Cap. n. 3 — Manutenzione locali . . . . L. 20,000
Cap. n. 9 — Premi di operosità, ecc. . . . » 120,000
Cap. n. 12 — Spese casuali . . . . . . » 35,000
Cap. n. 20 — Indennità di tramutamento, ecc. . » 250,000
Cap. n. 21 — Assegni per spese d'ufficio, ecc. . » 100,000
Cap. n. 37 — Indennità di tramutamento e di missione, ecc. . . . . » 200,000
Cap. n. 38 — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. . . . . » 5,000,000
Cap. n. 39 — Mantenimento e trasporto dei corrigendi . . . . » 1,000,000
Cap. n. 42 — Spese di fitto, ecc. . . . . . » 40,000

Totale degli aumenti . . L. 6,765,000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

In aumento:

Cap. n. 2 — Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici, ecc. . . . . L. 130,000
Cap. n. 6 — Manutenzione e servizio degli stabili, ecc. . . . . » 85,000
Cap. n. 10 (modificata la denominazione) — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione (art. 63 R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290) e compensi ad estranei all'Amministrazione statale . . . . » 80,500
Cap. n. 12 — Sussidi ad impiegati, ecc. . . . » 9,000
Cap. n. 13 — Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione, ecc. . . . . » 16,000
Cap. n. 14 — Spese casuali . . . . » 20,000
Cap. n. 21 — Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, viaggi di destinazione, ecc. . » 200,000
Cap. n. 30 — Spese eventuali all'estero . . . » 35,000

Cap. n. 51 — Spese segrete dipendenti dagli avvenimenti internazionali . . . . L. 1,000,000

Cap. n. 58 (aggiunto) (in conto competenza) — Assegnazione straordinaria per provvedere alle spese d'impianto e di primo funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, ecc. » 1,000,000

Totale degli aumenti . . L. 2,575,500

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 26 — Fitto di palazzi all'estero, ecc. . L. 63,000

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 3 — Sussidi al personale, ecc. . . . L. 10,000

Cap. n. 6 — Manutenzione del palazzo della Consulta . . . . » 60,000

Totale degli aumenti . . L. 70,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 21 — Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese, ecc. . . . . L. 70,000

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 60,000

Cap. n. 6 — Indennità e spese per ispezioni, missioni, ecc. . . . . » 9,125

Cap. n. 31-*bis* (di nuova istituzione) — Premi e incoraggiamenti a maestri per l'incremento dell'istruzione elementare nell'Alto Adige . . . . . » 100,000

Cap. n. 73 — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc. . . . . » 100,000

Cap. n. 74 — Spese per il pensionato artistico e musicale, ecc. . . . . » 50,000

Cap. n. 80 — Spese per la Scuola archeologica italiana in Atene, ecc. . . . . » 30,000

Cap. n. 82 — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . . . » 1,217,000

Cap. n. 86 — Sopraintendenze alle antichità, all'arte, ecc. . . . . » 875,000

Cap. n. 91 — Paghe, mercedi e indennità agli operai in servizio dei musei, ecc. . . . . . . » 200,000

Cap. n. 128-*sexies* (di nuova istituzione) — Spese per il convegno archeologico internazionale di Rodi » 60,000

Cap. n. 235 (aggiunto - in conto competenza) — Assegnazione per spese straordinarie di ispezioni, ecc. » 150,000

Totale degli aumenti . . . L. 2,851,125

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 24 — Indennità alle Commissioni giudicatrici, ecc. . . . . L. 60,000

Cap. n. 83 — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. . . . . . » 125,000

Cap. n. 86 — Sopraintendenze alle antichità, ecc. . » 30,000

Cap. n. 88 — Catalogo dei monumenti, ecc. . . » 75,000

Cap. n. 90 — Mercedi ed indennità ai custodi, ecc. » 200,000

Cap. n. 102 — Sussidi per la costruzione e per l'adattamento dei locali scolastici, ecc. . . . . » 2,500,000

Cap. n. 133-*bis* (soppresso) — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione dell'anticipazione di L. 90,000, ecc. . . . . » 6,809

Totale delle diminuzioni . . L. 2,996,809

c) *Modificazione di denominazione:*

Cap. n. 134 (aggiunto) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi anteriori al 1927-28.

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento:*

Cap. n. 4 — Indennità di missione, ecc. . . . L. 500,000

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 250,000

Cap. n. 51-*bis* — Contributo per l'Ufficio internazionale delle epizoozie avente sede in Parigi, ecc. . » 400

Cap. n. 59 — Retribuzione delle prestazioni straordinarie notturne rese dal personale dell'Ufficio stenografico, ecc. . . . . » 227,000

Totale degli aumenti . . . L. 977,400

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 60 — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi, ecc. . . . L. 266,480

Cap. n. 74 — Spese per l'impiego della Milizia volontaria, ecc. . . . . » 401,500

Totale delle diminuzioni . . . L. 667,980

c) *Modificazione di denominazione:*

Cap. n. 4 — Indennità di missione al personale civile, agli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e di altri corpi armati. Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione a favore del personale civile ai sensi dell'art. 14 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 7 — Ufficiali idraulici e di bonifica, ecc. L. 200,000

Cap. n. 12 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 150,000

Cap. n. 13 — Sussidi al personale, ecc. . . . » 150,000

Cap. n. 18 — Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali, ecc. . . . . » 40,000

Cap. n. 23 — Spese telegrafiche per l'interno, ecc. » 105,000

Cap. n. 34 — Manutenzione delle vie navigabili, ecc. (Italia Settentrionale) . . . . . . » 900,000

Cap. n. 36 — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. (Italia Settentrionale) . . » 500,000

Cap. n. 38 — Spese per il servizio di piena, ecc. (Italia Settentrionale) . . . . » 500,000

Cap. n. 39 — Manutenzione, ecc. dei porti (Italia Settentrionale) . . . . » 300,000

Cap. n. 46 — Manutenzione delle vie navigabili, ecc. (Italia Centrale) . . . . » 250,000

Cap. n. 47 — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. (Italia Centrale) . . . . » 600,000

Cap. n. 49 — Spese per il servizio di piena, ecc. (Italia Centrale) . . . . » 900,000

Cap. n. 50 — Manutenzione, ecc. dei porti (Italia Centrale) . . . . » 250,000

Cap. n. 129 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Sicilia . . . . . . » 5,780,000

Cap. n. 151-*quater* (di nuova istituzione, nella categoria « Movimento di capitali ») — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione dell'anticipazione di L. 90,000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato ad uso della sede del Ministero della pubblica istruzione (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836) . . . . » 6,809

Totale degli aumenti . . . L. 10,631,809

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 6 — Personale di ruolo dell'Amministrazione, ecc. . . . . L. 500,000

Cap. n. 8 — Incaricati stabili - Compensi, premi, ecc. . . . . » 40,000

Cap. n. 61 — Manutenzione, ecc. dei porti (Puglie) » 100,000

Cap. n. 64 — Manutenzione, ecc. dei porti (Calabria) . . . . » 200,000

Cap. n. 150 — Fondo di riserva, ecc. . . . » 5,780,000

Totale delle diminuzioni . . . L. 6,620,000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 60,000
Cap. n. 3 — Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali, ecc. . . . . » 10,000
Cap. n. 6 — Indennità e diarie ai componenti le Commissioni, ecc. . . . . » 100,000
Cap. n. 18 — Sovvenzioni alla Cassa invalidi della Marina mercantile, ecc. . . . . » 250,000

Totale degli aumenti . . . L. 420,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 12 — Fitto di locali, ecc. . . . . L. 70,000
Cap. n. 33 — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi . . . . » 100,000

Totale delle diminuzioni . . . L. 170,000

c) *Modificazione di denominazione*:

Cap. n. 6 — Indennità e diarie ai componenti le Commissioni, i Consigli ed i Comitati di carattere permanente e temporaneo - Indennità speciali al personale addetto ai servizi della marina mercantile - Spese varie inerenti al funzionamento delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi (copie di atti, traduzioni, periti, legali, dattilografi, interpreti, ecc.).

Cap. n. 19 — Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880) - Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi pericolanti (articoli 122 e 190 del Codice per la marina mercantile).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 40,000
Cap. n. 7 — Indennità e spese per commissioni, ecc. . . . . » 105,000
Cap. n. 29 — Casermaggio e combustibile, ecc. . » 4,000,000
Cap. n. 47-*ter* (di nuova istituzione) — Spese per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e per le indennità al personale addettovi . » 251,480

Totale degli aumenti . . . L. 4,396,480

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 24 — Spese generali dei corpi, ecc. . . L. 4,015,000
Cap. n. 29 — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc. . . . . » 20,000
Cap. n. 34 — Lavori di mantenimento, restauri, ecc. . . . . » 325,000
Cap. n. 53 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc. . . . . » 145,000
Cap. n. 60 — Lavori inerenti alla difesa del territorio, ecc. . . . . » 3,680,000

Totale delle diminuzioni . . . L. 8,185,000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7 — Spese per indennità di infortuni, ecc. . L. 20,000
Cap. n. 13 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 13,500
Cap. n. 16 — Sovvenzioni ad istituti, ecc. . . » 105,000
Cap. n. 44 — Premi per lavori e studi, ecc. . . » 40,000
Cap. n. 71 — Mercedi giornaliere, ecc. . . . » 9,000,000
Cap. n. 76 — Spese per rilegature, ecc. . . » 50,000
Cap. n. 80 — Indennità di caro viveri al personale salariato, ecc. . . . . » 2,820,000
Cap. n. 82-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese per l'istruzione nautica ») — Spese per il Regio istituto nautico di Fiume . . . . . » 16,200

Totale degli aumenti . . . L. 12,064,700

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 56 — Manutenzione di fabbricati, ecc. . L. 10,000
Cap. n. 60 — Servizio semaforico, ecc. . . . . » 3,500
Cap. n. 63 — Combustibili liquidi e solidi, ecc. . » 6,866,200
Cap. n. 69 — Materiali per lavori di manutenzione, ecc. . . . . » 5,000,000
Cap. n. 84 — Miglioramento dell'efficienza bellica, ecc. . . . . » 220,000

Totale delle diminuzioni . . . L. 12,099,700

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 (modificata la denominazione) — Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi, supplementi di servizio attivo, ed assegni fissi (Spese fisse) . . . . L. 500,000
Cap. n. 4 — Risarcimento di danni arrecati alle persone, ecc. . . . . » 200,000
Cap. n. 6 — Sussidi al personale militare e civile, ecc. . . . . » 80,000
Cap. n. 7 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 150,000
Cap. n. 9 — Contributi scolastici, contributi e sovvenzioni ad istituti, ecc. . . . . » 1,150,000
Cap. n. 10 — Spese generali per gli uffici, ecc. . » 1,000,000
Cap. n. 12 — Spese casuali . . . . . . » 50,000
Cap. n. 13 — Spese riservate . . . . . . » 80,000
Cap. n. 22 — Spese di viaggio, missione e trasferimento . . . . » 2,500,000
Cap. n. 25 — Spese per i carabinieri Reali, ecc. . » 250,000
Cap. n. 29 — Spese relative al demanio aeronautico, ecc. . . . . » 1,200,000
Cap. n. 31 — Carburanti, lubrificanti, ecc. . » 1,500,000
Cap. n. 33 — Mano d'opera e spese varie, ecc. . » 1,000,000
Cap. n. 38 — Spese relative all'aviazione civile, ecc. . » 15,000,000
Cap. n. 40 — Indennità temporanea di caro-viveri, ecc. . . . . » 1,000,000
Cap. n. 43 (modificata la denominazione) — Armamento aeronautico (dotazione di mobilitazione di armi, bombe, esplosivi, hangars, benzina ed automezzi) » 32,000,000

Totale degli aumenti . . L. 57,660,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 11 — Spese di trasporto di materiali, ecc. L. 50,000
Cap. n. 14 — Fondo a disposizione per provvedere alle eventuali deficienze, ecc. . . . . . . » 380,000
Cap. n. 21 — Indennità e soprassoldi vari, ecc. » 9,240,000
Cap. n. 28 — Spese per le scuole militari di pilotaggio, ecc. . . . . » 6,140,000
Cap. n. 30 — Costruzione, riparazione e trasformazione di aeromobili, ecc. . . . . » 23,850,000
Cap. n. 34 — Viveri ed assegni di vitto . . . . » 10,500,000
Cap. n. 35 — Vestiario ed equipaggiamento, ecc. » 5,500,000
Cap. n. 36 — Casermaggio, ecc. . . . . » 2,000,000

Totale delle diminuzioni . . L. 57,660,000

c) *Modificazione di denominazione*:

Cap. n. 19 — Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo permanente ed in posizione di servizio ausiliario - Ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio - Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni fissi (Spese fisse).

Cap. n. 26 — Spese per le manovre e le esercitazioni dell'Armata aerea.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Indennità, assegni, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni, ecc. L. 80,000
Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 105,000
Cap. n. 7 — Sussidi al personale, ecc. . . . » 45,000

Cap. n. 29 — Spese per il funzionamento e per servizi speciali dei Regi istituti superiori agrari, ecc. L. 290,000
Cap. n. 84 — Stipendi, assegni fissi, ecc. (Milizia nazionale forestale) » 3,425,000
Cap. n. 85 — Indennità di tramutamento, di missione, ecc. (Milizia forestale) » 1,350,000
Cap. n. 87-*ter* — Indennità di tramutamento e di missione al personale civile passato alla dipendenza del Comando generale della Milizia, ecc. » 30,000
Cap. n. 99-*bis* (di nuova istituzione) — Premi ad agricoltori, enti agricoli ed organizzazioni agricole a carattere nazionale, per l'acquisto di trattrici agricole destinate all'impiego nelle provincie di cui all'art. 4 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1315 » 500,000
Cap. n. 99-*ter* (di nuova istituzione) — Premi per concorsi per la produzione di macchine trapiantatrici ed estirpatrici per riso e per altri cereali, e spese relative ai concorsi medesimi » 100,000

Totale degli aumenti L. 5,925,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 35 — Spese per incoraggiare, ecc. la produzione zootecnica, ecc. L. 100,000
Cap. n. 37 — Spese dell'Azienda dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia, ecc. » 130,000
Cap. n. 39 — Esecuzione della legislazione sul bonificamento dell'Agro romano, ecc. » 20,000
Cap. n. 40 — Contributo dello Stato nel pagamento di interessi, ecc. » 35,000
Cap. n. 49 — Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici, ecc. » 40,000
Cap. n. 63 — Spese per il funzionamento degli stabilimenti ittiogenici, ecc. » 50,000
Cap. n. 65 — Camere di commercio italiane all'estero, ecc. » 80,000
Cap. n. 75 — Spese per l'applicazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ecc. » 203,930
Cap. n. 82-*ter*. — Delimitazione delle zone da assoggettarsi al regime dei vincoli forestali, ecc. » 60,000
Cap. n. 86 — Spese diverse per corredo ed equipaggiamento, ecc. » 225,000
Cap. n. 93 — Spese di qualsiasi natura per l'impianto di campi dimostrativi, ecc. » 100,000
Cap. n. 98 — Incoraggiamenti alla produzione mulattiera, ecc. » 230,000
Cap. n. 99 — Premi ai proprietari, enfiteuti ed affittuari dei terreni, ecc. » 720,000
Cap. n. 102 — Concorso dello Stato in misura, ecc. nel pagamento degli interessi, ecc. » 500,000
Cap. n. 104 — Concorso dello Stato in misura del 3.50 per cento nelle somme iniziali concesse a mutui ipotecari, ecc. » 1,300,000
Cap. n. 110 — Spese per incoraggiamenti e sussidi, ecc. » 250,000
Cap. n. 114 — Spesa straordinaria, ecc. per l'industria peschereccia, ecc. » 100,000
Cap. n. 122-IV — Spese per le opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, ecc. » 250,000
Cap. n. 125 — Spese necessarie per completare il vestiario, ecc. » 75,000

Totale delle diminuzioni L. 4,468,930

c) *Modificazione di denominazione*:

Cap. n. 97 — Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad istituti di istruzione e sperimentazione agraria dalla Cassa dei depositi e prestiti a termini della legge 30 giugno 1907, n. 432, dei decreti Luogotenenziali 5 agosto 1917, numero 1464, e 8 maggio 1919, n. 715, e del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2323.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA B.

Tabella di variazioni in conto residui negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1927-28.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 136 — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi, ecc. L. 361,500.—
Cap. n. 137 — Spese per lavori di sicurezza degli uffici esecutivi, ecc. » 23,700.—
Cap. n. 140 — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc. » 29,100.—
Cap. n. 145. — Quota del 90 per cento spettante alle società concessionarie sulle tasse dovute sugli apparecchi, ecc. » 655,000.—
Cap. n. 146 — Quote spettanti ai Comuni sul provento della tassa sugli automobili, ecc. » 128,000.—
Cap. n. 148 — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo, ecc. » 55,500.—
Cap. n. 154 — Spese di amministrazione, miglioramento, ecc. (Canali Cavour) » 323,800.—
Cap. n. 162 — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio, ecc. » 133,900.—
Cap. n. 163 — Spese di amministrazione e di manutenzione ecc. delle proprietà demaniali, ecc. » 340,400.—
Cap. n. 174 — Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette » 800,000.—
Cap. n. 176 — Anticipazione delle spese occorrenti per la esecuzione di ufficio delle volture catastali, ecc. » 1,500.—
Cap. n. 178 — Spese e premi pel servizio di accertamento, ecc. (Imposte dirette) » 171,700.—
Cap. n. 197 — Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc. » 1,400.—
Cap. n. 229 — Acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. (Tabacchi) » 10,500.—
Cap. n. 257 — Spese e rimunerazione per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto, ecc. » 2,300.—
Cap. n. 300-*bis* (di nuova istituzione) — Interessi sui capitali investiti nelle stazioni comuni della Südbahn ai sensi dell'art. 15, 13° alinea, dell'Accordo di Roma del 23 marzo 1923, relativo alla riorganizzazione amministrativa e tecnica della Südbahn, dal 1923 al 1928 » 640,000.—
Cap. n. 444 (aggiunto) — Somma da corrispondersi per non oltre un quinquennio, ecc. alle Casse di credito agrario, ecc. » 598,350.—
Cap. n. 529-*bis* (aggiunto) (di nuova istituzione) — Provvista di registri e stampati per i servizi del Demanio e delle tasse » 2,012.95
Cap. n. 593 (aggiunto) — Restituzione di somme indebitamente percepite per imposta sul vino, ecc. » 1,700.—
Cap. n. 604 (aggiunto) — Premi di operosità e rendimento al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. » 25,000.—
Cap. n. 685 (aggiunto) — Rimborso dei buoni del tesoro quinquennali 6.50 per cento collocati negli Stati Uniti d'America, ecc. » 283,000.—
Cap. n. 714 (aggiunto) — Spese di manutenzione della cinta daziaria, illuminazione, ecc. (dazio di consumo del comune di Palermo) » 3,300.—

Totale degli aumenti L. 4,091,662.95

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 78 — Personale di ruolo amministrativo, ecc. L. 500,000
Cap. n. 124 — Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto, ecc. » 1,079,150
Cap. n. 177 — Diritto di scritturazione e diritto fisso, ecc. » 300,000
Cap. n. 213 — Restituzione di diritti all'esportazione, ecc. » 1,200,000
Cap. n. 216 — Personale del ruolo tecnico, ecc. (Privative) » 400,000
Cap. n. 224 — Indennità di tramutamento, di giro, ecc. (Tabacchi) » 10,500

Cap. n. 278 — Somma da pagarsi per la cessione al Tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina, ecc. . . . . L. 100,000

Cap. n. 324 — Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, ecc. . . . . » 218,000

Cap. n. 603 (aggiunto) — Spesa per la concessione d'indennizzi agli spacciatori all'ingrosso di generi di privativa, ecc. . . . . » 25,000

Cap. n. 699 (aggiunto) — Personale civile per la riscossione del dazio (Napoli) . . . . » 130,000

Cap. n. 705 (aggiunto) — Personale civile per la riscossione del dazio (Roma) . . . . » 127,000

Totale delle diminuzioni . . . L. 4,089,650

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 32 — Premi di operosità e rendimento ecc. (Archivi notarili) . . . . L. 20,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 31 — Spesa per le ispezioni, ecc. . . L. 20,000

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 44 — Premi di operosità e di rendimento ai segretari delle Commissioni per gli esami, ecc. . L. 25,000

Cap. n. 134 (aggiunto) (modificata la denominazione) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari 1926-27 e precedenti . . . . » 115,000

Totale degli aumenti . . . L. 140,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 6 — Indennità e spese per ispezioni . . L. 20,000

Cap. n. 7 — Indennità di trasferimento . . . » 50,000

Cap. n. 23 — Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi, ecc. . . . . » 25,000

Cap. n. 43 — Spese per gli esami, ecc. . . » 25,000

Cap. n. 89 — Retribuzione alle guardie notturne, ecc. . . . . » 89,000

Cap. n. 228 (aggiunto) — Spesa per l'organizzazione della Mostra d'arte, ecc., in Brighton . . . » 84,000

Totale delle diminuzioni . . . L. 293,000

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento:*

Cap. n. 57 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Indennità di ammissione ad ufficiali del Corpo speciale di polizia, ecc. . . . . L. 22,000,000

Cap. n. 66 — Contributo alle Provincie per spese di accasermamento, ecc. . . . . » 4,600,000

Cap. n. 151 (aggiunto) — Spese di sorveglianza per l'applicazione delle norme, ecc. per la razionale confezione e cottura del pane, ecc. . . . . . » 250,000

Cap. n. 168-*bis* (aggiunto) (modificata la denominazione) — Spese per l'affitto e la manutenzione dei locali adibiti per l'accasermamento dei corpi di polizia della capitale . . . . » 1,500,000

Cap. n. 178 — (aggiunto) — Assegnazione straordinaria per acquisto di fabbricati per l'accasermamento, ecc. . . . . » 2,900,000

Totale degli aumenti . . . L. 31,250,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 63 — Spese per la repressione del malandrinaggio in Sicilia, ecc. . . . . L. 2,000,000

Cap. n. 67 — Casermaggio per i Reali carabinieri, ecc. . . . . » 2,000,000

Cap. n. 80 — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . L. 15,000,000

Cap. n. 109 — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ecc. . . . . » 100,000

Cap. n. 110 — Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi, ecc. . . . . » 150,000

Cap. n. 155 (aggiunto) — Fitto di locali per caserme dei Reali carabinieri, ecc. . . . . . . » 2,000,000

Cap. n. 170 (aggiunto) — Spese per la istituzione del Corpo degli agenti, ecc. . . . . . . » 10,000,000

Totale delle diminuzioni . . . L. 31,250,000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 99 — Opere idrauliche (Italia Settentrionale) . . . . L. 15,000,000.—

Cap. n. 103 — Edifici pubblici governativi (Italia Settentrionale) . . . . » 6,030,000.—

Cap. n. 105 — Spese dipendenti dalla guerra, ecc. (Italia Settentrionale) . . . . . » 4,000,000.—

Cap. n. 114 — Opere idrauliche (Italia Centrale) » 7,000,000.—

Cap. n. 116 — Opere di bonificazione (Italia Centrale) . . . . » 9,000,000.—

Cap. n. 118 — Edifici governativi pubblici (Italia Centrale) . . . . » 975,000.—

Cap. n. 120 — Spese dipendenti da alluvioni, ecc. (Italia Centrale) . . . . . . » 4,000,000.—

Cap. n. 121 — Spese dipendenti da terremoti (Italia Centrale) . . . . » 4,839,683.50

Cap. n. 123 — Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato, ecc. (Italia Meridionale) . . » 16,000,000.—

Cap. n. 124 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Campania, ecc. . . . » 2,000,000.—

Cap. n. 126 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per le Puglie . . . . . » 2,000,000.—

Cap. n. 129 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Sicilia . . . . . » 2,000,000.—

Cap. n. 130 — Opere pubbliche nella Sardegna . » 10,000,000.—

Totale degli aumenti . . . L. 82,844,683.50

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 82 — Indennità temporanea al personale salariato, ecc. . . . . L. 1,500,000.—

Cap. n. 83 — Incaricati provvisori, ecc. . . » 100,000.—

Cap. n. 85 — Personale straordinario, ecc. . » 500,000.—

Cap. n. 100 — Utilizzazione di acque pubbliche (Italia Settentrionale) . . . . » 10,000,000.—

Cap. n. 109 — Ricostruzione nelle terre liberate e redente . . . . » 23,000,000.—

Cap. n. 115 — Utilizzazione di acque pubbliche (Italia Centrale) . . . . » 7,000,000.—

Cap. n. 128 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Calabria . . . . . » 20,000,000.—

Cap. n. 132 — Utilizzazione di acque pubbliche (Italia Meridionale) . . . . » 5,000,000.—

Cap. n. 135 — Spese per opere marittime, ecc. (Italia Meridionale) . . . . » 2,197,671.25

Cap. n. 150 — Fondo di riserva . . . . . » 221,182.54

Cap. n. 152 (aggiunto) — Amministrazione centrale - Spese d'ufficio . . . . » 14,447.66

Cap. n. 153 (aggiunto) — Spese di stampa, ecc. » 107,183.85

Cap. n. 154 (aggiunto) — Compensi per maggiori servizi al personale, ecc. . . . . . » 14,886.56

Cap. n. 155 (aggiunto) — Fondo per assegni di cointeressenza, ecc. . . . . » 50,000.—

Cap. n. 156 (aggiunto) — Funzionamento del Consiglio superiore delle acque, ecc. . . . . » 9,222.87

Cap. n. 157 (aggiunto) — Compensi agli impiegati collocati a riposo o dispensati, ecc. . . . » 100,000.—

Cap. n. 158 (aggiunto) — Compensi agli impiegati collocati a riposo od esonerati, ecc. . . » 102,834.36

Cap. n. 159 (aggiunto) — Fondo per assegni di cointeressenza, ecc. . . . . » 34,896.46

Cap. n. 160 (aggiunto) — Fondo per assegni di cointeressenza, ecc. . . . . » 54,000.—

Cap. n. 161 (aggiunto) — Assegno temporaneo mensile, ecc. . . . . » 100,000.—

Cap. n. 162 (aggiunto) — Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi, ecc. . . L.	50,000.—
Cap. n. 163 (aggiunto) — Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Competenze, ecc. . »	3,315.41
Cap. n. 164 (aggiunto) — Genio civile - Personale aggiunto addetto, ecc. . . . . »	59,221.84
Cap. n. 165 (aggiunto) — Genio civile - Personale aggiunto - Competenze, ecc. . . . . . »	410,000.—
Cap. n. 166 (aggiunto) — Stipendi ed altri assegni fissi, ecc. . . . . »	3,500,000.—
Cap. n. 167 (aggiunto) — Indennità temporanea mensile, ecc. . . . . »	1,900,000.—
Cap. n. 168 (aggiunto) — Indennità di trasferta al personale del cessato regime, ecc. . . . »	2,915,820.70
Cap. n. 169 (aggiunto) — Assegni, competenze, ecc. al personale avventizio . . . . . . »	3,900,000.—
Totale delle diminuzioni . . . L.	82,844,683.50

MINISTERO DELLA GUERRA.

In diminuzione:

Cap. n. 67 (aggiunto) — Spese per la guerra . . L.	85,600

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 29 — Spese per il funzionamento ecc. (Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, ecc.) . . . . L.	495,416
Cap. n. 99-*bis* — Premi ad agricoltori, enti agricoli, ecc. . . . . »	2,500,000
Totale degli aumenti . . . L.	2,995,416

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 99 — Premi ai proprietari, enfiteuti, ecc. L.	2,500,000
Cap. n. 102 — Concorso dello Stato in misura ecc. (interessi mutui ipotecari per costruzione di fabbricati rurali, ecc.) . . . . »	495,416
Totale delle diminuzioni . . . L.	2,995,416

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *C*.

Tabella di variazioni a bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1927-28.

I. — BILANCIO DELLA TRIPOLITANIA.

SPESA.

A) *In conto competenza.*

In aumento:

Art. 57 — Spese per l'accertamento dei diritti fondiari, ecc. . . . . L.	60,000
Art. 61 — Indennità di caro-viveri al personale, ecc. »	210,000
Art. 63 — Spese per la ricostituzione di dotazioni di automezzi per i servizi civili . . . . . . »	90,000
Totale degli aumenti . . . L.	360,000

In diminuzione:

Art. 56 — Contributi ai municipi e concorso nella spesa, ecc. . . . . L.	150,000
Art. 64 — Indennità temporanea mensile, ecc. »	210,000
Totale delle diminuzioni . . . L.	360,000

B) *In conto residui:*

In aumento:

Art. 57 — Spese per l'accertamento dei diritti fondiari . . . . L.	190,000
Art. 75 (aggiunto) — Spese per l'impianto sperimentale per lo sfruttamento dei giacimenti saliferi di Bu Chemmasc, ecc. . . . . »	70,000
Totale degli aumenti . . . L.	260,000

In diminuzione:

Art. 76 (aggiunto) — Spese per la istituzione e l'assetto di una biblioteca islamica in Tripoli . . L.	110,000
Art. 77 (aggiunto) — Spese per la istituzione di una scuola pratica di agricoltura in Tripoli . . »	150,000
Totale delle diminuzioni . . L.	260,000

II. — BILANCIO DEL FONDO MASSA DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 9 — Premi di operosità, ecc. . . . L.	30,000.—
Cap. n. 14 — Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del fondo di Massa da erogarsi in concessioni, ecc. . . »	1,350,992.82
Totale aumenti . . . L.	1,380,992.82

In diminuzione:

Cap. n. 15 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . L.	1,380,992.82

III. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 1 — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . L.	7,000,000
Cap. n. 59 — Compensi per maggior lavoro al personale di ruolo ed avventizio . . . . . . »	50,000
Cap. n. 62 — Spesa per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti scelti, ecc. . . »	150,000
Cap. n. 63 — Spese di liti . . . . »	15,000
Cap. n. 83 — Spese di illuminazione, riscaldamento, aereazione, acqua, oggetti di cancelleria, ecc. . »	1,000,000
Cap. n. 89 — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc. . . . »	650,000
Cap. n. 95 — Mantenimento, pulizia, restauro, adattamento ed ampliamento di locali, ecc. . . . »	200,000
Totale degli aumenti . . . L.	9,065,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 4 — Avventizi e loro assimilati, ecc. . . L.	3,626,000
Cap. n. 5 — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio, ecc. . . . . . »	1,000,000
Cap. n. 14 — Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, ecc. . . . . »	27,000
Cap. n. 18 — Corresponsione del prezzo del cambio al personale addetto agli uffici di confine, ecc. . »	100,000
Cap. n. 34 — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali . . . . »	650,000
Cap. n. 42 — Spese di mantenimento di carrozze postali, ecc. . . . . »	2,000
Cap. n. 61 — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte, ecc. . . . . »	100,000
Cap. n. 64 — Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, ecc. . . . . »	1,000,000
Cap. n. 68 — Manutenzione della rete telegrafica, ecc. . . . . »	15,000
Cap. n. 75 — Spese per collegamenti di enti pubblici e privati con gli uffici telegrafici, ecc. . . . »	50,000

Cap. n. 88 — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc.	»	1,920,000
Cap. n. 93 — Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici sui tramways-omnibus	»	70,000
Cap. n. 97 — Fitti di locali di proprietà privata	»	500,000
Cap. n. 98 — Fitti per locali provvisori, ecc.	»	5,000
Totale delle diminuzioni	L.	9,065,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Numero di pubblicazione 694.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1928, n. 278.

Istituzione di un posto di vice console presso la Regia legazione in Copenaghen.

N. 278. R. decreto 19 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri, a decorrere dalla data del decreto stesso, presso la Regia legazione in Copenaghen viene istituito un posto di vice console, con l'assegno annuo lordo di L. 18,000, restando soppresso il Regio consolato di seconda categoria nella stessa residenza.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria delle calzature e delle lavorazioni affini del cuoio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, di riconoscimento giuridico della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Visto l'art. 15 dello statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria delle calzature e delle lavorazioni affini del cuoio, approvato con Nostro decreto 8 maggio 1927, n. 845;

Vista la domanda con cui la predetta Confederazione chiede l'approvazione della nomina del presidente della menzionata Federazione, ad essa aderente;

Ritenuto che la nomina in parola è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del comm. Ermenegildo Trolli a presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria delle calzature e delle lavorazioni affini del cuoio.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1928.

Istituzione di una Regia agenzia consolare alla residenza di Lipsia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Lipsia alla dipendenza del Regio consolato a Dresda.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Gamper è di origine latina e che in forza del citato articolo 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Gamper Antonio, figlio di Ferdinando e di Laimer Anna, nato a Naturno il 10 maggio 1889, è restituito nella forma italiana di « Camperi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 17 febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 19 ottobre 1926 presentata dal signor Ivanissevich Arnoldo per la riduzione del suo cognome in quello di « Giovannizi »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Ivanissevich Arnoldo, figlio del fu Giovanni e della Bessel Giuseppina, nato a Kuin (Dalmazia) il 13 aprile 1881, è ridotto nella forma italiana di « Giovannizi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Trento, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 24 ottobre 1927 - Anno V

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 5 ottobre 1926 presentata dalla signora Perempruner Enrica per la riduzione del suo cognome in quello di « Perimpruni »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Perempruner Enrica, figlia di Francesco e della fu Rizzato Anna, nata a Rovereto il 30 marzo 1894, è ridotto nella forma italiana di « Perimpruni » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 19 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome Franch è di origine italiana e che in forza dell'articolo 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Franch Leone, figlio del fu Francesco e della Floretta Ana, nato a Cloz il 16 giugno 1883, è restituito nella forma italiana di « Franchi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Cloz, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 27 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2823, sulla occupazione temporanea di locali nel Mezzogiorno e nelle Isole, per adibirli ad uso di scuole primarie.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicazioni.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per la pubblica istruzione ha presentato in data 27 febbraio 1928 alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 8 gennaio 1928, n. 163 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1928 - Anno VI, n. 42), concernente il riconoscimento, come Regio istituto d'arte, dei corsi d'arte applicata della Accademia di belle arti di Perugia.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per la pubblica istruzione ha presentato in data 27 febbraio 1928 alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 26 gennaio 1928, n. 199 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1928 - Anno VI), concernente la dispensa dal servizio dei maestri elementari nell'interesse del servizio stesso.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per la pubblica istruzione ha presentato in data 27 febbraio 1928 alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 5 febbraio 1928, n. 186 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1928 - Anno VI), contenente disposizioni per l'avviamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia università di Perugia.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 25)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	749837	84 —	Pennone *Giulia* fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Sanguinetti Enrichetta di Carlo, ved. di Pennone Enrico, dom. a Chiavari (Genova).	Pennone *Angela Teresa* fu Enrico, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % vecchio	1221829	500 —	Fara Carlo, *Paolo* ed *Eugenia* fu Luigi, i due ultimi minori sotto la p. p. della madre Battaglia Cesira ved. Fara, eredi indivisi di Fara Paolina, ved. Sella, dom. a Cremona; con usufrutto a Ghiglione Eleonora Pacifica fu Antonio.	Fara Carlo, *Camillo-Paolo* ed *Amelia-Eugenia-Carolina* fu Luigi, i due ultimi minori ecc. come contro e con usufrutto come contro.
3.50 %	369724	126 —	*Battindieri Rosa fu* Raffaele, nubile, dom. a Cosenza.	*Battendieri Rosa o Rosina-Adelaide-Clotilde di* Raffaele, nubile, dom. a Cosenza.
Cons. 5 %	272118	120 —	*Vernale* Carmelo di Antonino, dom. a Monterosso Almo (Siracusa).	*Vernali* Carmelo di Antonino, dom. come contro.
»	427977	195 —	Melillo *Francescantonio* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Coppola Maddalena fu Pellegrino, ved. di Melillo Vincenzo, dom. in Atripalda (Avellino); con usufrutto vitalizio a Coppola Maddalena fu Pellegrino, ved. di Melillo Vincenzo.	Melillo *Antonio Francesco* fu Vincenzo, minore ecc. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
»	230135 273797	580 — 145 —	Intestate come la precedente, senza vincolo di usufrutto.	Intestate come la precedente, senza vincolo di usufrutto.
»	125781	35 —	Cipolletti Onorio fu *Nicola*, dom. a Cerqueto (Perugia).	Cipolletti Onorio fu *Aurelio*, dom. come contro.
3.50 %	307632	1750 —	Paolella *Evelina* fu Matteo, nubile, dom. a Castelluccio Valmaggiore (Foggia) - vincolata.	Paolella *Eva* fu Matteo, nubile ecc. come contro - vincolata.
Cons. 5 %	98007	1350 —	Rustichelli Marianna fu Giuseppe, ved. di Rasero Pasquale, dom. in Asti (Alessandria); con usufrutto vitalizio a Rustichelli *Edoardo* fu Giuseppe interdetto sotto la tutela di Vastapane Fedele fu Giovanni, dom. in Asti (Alessandria), a favore del quale Rustichelli *Edoardo* è ipotecata la rendita.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Rustichelli *Michelangelo-Edoardo* fu Giuseppe, interdetto ecc. come contro, a favore del quale Rustichelli *Michelangelo-Edoardo* è ipotecata la rendita.
»	98009	1350 —	Rustichelli Luigia fu Giuseppe, moglie di Raimondi Luigi, dom. in Asti (Alessandria), con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro con usufrutto vitalizio, come la precedente.
»	98008	1350 —	Rustichelli Romana fu Giuseppe, moglie di Vastapane Fedele, dom. in Asti (Alessandria) con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro e con usufrutto vitalizio come la precedente.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	110610	448 —	Eredità beneficiata ed indivisa della Duchessa di Villarosa Costanza Moncada fu Francesco Rodrigo; con usufrutto a Notarbartolo *Costanza* di Placido, moglie di Parisi Nicolò, dom. a Palermo.	Intestata come contro; con usufrutto a Notarbartolo *Maria-Costanza* fu Placido, moglie ecc. come contro.
»	530590	147 —	*Egitto* Giuseppa fu Giovanni, ved. di Irrera Domenico, dom. a Messina.	*Gitto* Giuseppa fu Giovanni, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	346602	95 —	Grisi *Angelina* fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Tebaldi Assunta di Gregorio, ved. di Grisi Angelo, dom. a Soave (Verona).	Grisi *Letizia* fu Angelo, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.

del 1° marzo 1928 - Anno VI

Francia	74.37	Belgrado	33.30
Svizzera	363.95	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.228	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.615	Norvegia	5.03
Spagna	319.50	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.637	Svezia	5.07
Berlino (Marco oro)	4.516	Polonia (Sloty)	212.50
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.03
Praga	56.05	Rendita 3,50 %	75.90
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	69.50
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.075	Consolidato 5 %	85.95
New York	18.898	Littorio 5 %	85.90
Dollaro Canadese	18.8625	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.025
Oro	364.64		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 267.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3304 — Data della ricevuta: 23 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Falcocchio Alberto fu Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 180 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.